



COMUNE DI GENOVA

**PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 - COMMA 2 – DEL
REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA
CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI
URBANI, APPROVATO CON DGC 2016-270**

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

**Patto per la cura, gestione e manutenzione ordinaria delle aiuole e dell'Arena della Piastra
di Via Due Dicembre .**

Nella sede degli uffici municipali situati in Piazza Gaggero, 2 - Genova Voltri, in esecuzione della determinazione numero 107 del 28/11/2018 ad oggetto: **APPROVAZIONE DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO, DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.270/ 24 NOVEMBRE 2016, PER LA CURA, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE E DELL'ARENA DELLA PIASTRA DI VIA DUE DICEMBRE, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 2 DEL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI" APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.51/2016**

1

**TRA
COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO VII - PONENTE**

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dalla Dott.ssa Rosanna Garassino, nella sua qualità di Direttore del Municipio VII Ponente ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliata nella sua qualità di Direttore del Municipio, in virtù dell'Ordinanza del Sindaco n. 2017-444 del 14.12.2017, presso la sede suddetta, di seguito denominato "Municipio 7 Ponente"

E
COMITATO DI QUARTIERE CA' NUOVA
rappresentato dal sig. Giuseppe Patruno di seguito denominato Proponente

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa



COMUNE DI GENOVA

dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");

- che il Comune di Genova ha individuato, con determinazione dirigenziale n. 100.0.0. – 2 del 26/1/2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della Direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;
- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24/11/2016, lo schema-tipo di patto, evidenziando che il contenuto debba essere adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;
- che il Comune di Genova ha individuato, ai sensi dell'art. 7 c. 4 del Regolamento, quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente patto di collaborazione ordinaria il Direttore del Municipio, Dott.ssa Rosanna Garassino;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

CONSIDERATO CHE

- è interesse del Municipio affidare la gestione e la manutenzione, ovvero la rigenerazione di aree verdi e spazi pubblici sul territorio, a cittadini singoli o istituiti attraverso formazioni sociali anche informali con l'obiettivo di garantire ai cittadini una concreta partecipazione alla vita della comunità in un costante e reciproco rapporto di collaborazione e senso di responsabilità;
- gli interventi di cura e rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono essere anche di modesta entità ed essere volti a migliorare e qualificare gli spazi pubblici attraverso piccole attività manutentive, di pulizia e di risistemazione;
- è pervenuta una proposta per un patto di collaborazione ordinario da parte del Proponente, presa in carico dal Municipio VII - Ponente con prot. 442522 del 22/12/2017 per interventi di cura, gestione e manutenzione ordinaria delle aiuole e dell'Arena della Piastra di via Due Dicembre;
- in data 7/12/2017; 30/5/2018; 30/7/2018 sono stati eseguiti sopralluoghi congiunti di coprogettazione degli interventi manutentivi con il Proponente e i delegati dell' Area Tecnica del Municipio Ponente, con la partecipazione in data 30/5/2018 anche dell'Assessore alle Manutenzioni e al Verde del Municipio 7 Ponente, allo scopo di definire le attività idonee da attuare tramite un patto di collaborazione ordinario;
- il Municipio, verificato il rispetto del Regolamento di cui in premessa e la fattibilità tecnica della proposta, ha formulato una proposta di Patto di Collaborazione trasmessa al



COMUNE DI GENOVA

Proponente per il suo riscontro ed eventuali osservazioni ed alla quale è stato risposto positivamente con email del 25/11/2018;

Vista la relazione tecnica di fattibilità elaborata dall' Ufficio Tecnico del Municipio VII - Ponente, prot. n 334274 del 1/10/2018.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell' art. 7 del regolamento medesimo.

L'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente: cura, gestione e manutenzione ordinaria delle aiuole e dell'Arena della Piastra di Via Due Dicembre.

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA/RIGENERAZIONE/GESTIONE IN FORMA CONDIVISA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione. La fase di coprogettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono orientati a promuovere le iniziative di cittadinanza attiva al fine di favorire ed incentivare il ricorso a partecipazione dei cittadini volte alla manutenzione e alla riqualificazione del territorio.

L'espletamento di quanto indicato all'art.1 è volto al soddisfacimento di un pubblico interesse ed ha una rilevante utilità pubblica.

A tale scopo sono stati individuati le aiuole e gli spazi dell'Arena sopra citati e le azioni di cura in forma condivisa risultano le seguenti:

- Interventi di cura e pulizia delle aiuole della Piastra e delle aree pavimentate;
- manutenzione ordinaria delle aiuole: sfalcio e cura del prato; estirpazione erbe infestanti;
- messa a dimora bordura di rose e fioriture; messa a dimora di siepe di oleandri;
- annaffiature periodiche e potatura manuale secondo necessità;
- Piccole opere di manutenzione degli arredi (pitturazione ringhiere e panchine)

ART. 3 – MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Il Municipio VII - Ponente ed il Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla Civica



COMUNE DI GENOVA

Amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto, nel rispetto dei principi del Regolamento dei Beni Comuni e delle norme contenute nel vigente Regolamento Comunale del Verde.

Pertanto:

il Municipio VII -Ponente si impegna a:

- valutare anche su segnalazione del Proponente la necessità di interventi straordinari di manutenzione e cura, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Municipio;
- svolgere funzione di raccordo tra il Proponente e i titolari degli interventi manutentivi per ottimizzare il mantenimento del decoro e della sicurezza dell'area;

Il Proponente si impegna a:

- mantenere pulite le aiuole e le aree pavimentate con interventi frequenti (da quotidiani a bisettimanali);
- utilizzare proprie attrezzature per lo svolgimento dell'attività di pulizia e di piccola manutenzione;
- provvedere alla messa a dimora di piccole piante con mantenimento delle bordure fiorite e annaffiatura delle piante secondo la necessità delle stesse;
- non eseguire interventi manutentivi di qualsiasi natura sugli alberi della piazza;
- segnalare eventuali atti vandalici o situazioni di pericolo potenziale all'ufficio Segnalazioni del Municipio7 Ponente;
- comunicare i nominativi delle persone impiegate nell'esecuzione degli interventi di cura, la data e le fasce orarie di impiego al Municipio (Responsabile Area Tecnica - Ufficio Volontariato).

4

In caso vengano rilevate situazioni di pericolo potenziale derivanti da impianti arborei, impianti tecnici, arredi e strutture, potrà effettuare segnalazione all'Ufficio Segnalazioni del Municipio.

Le prestazioni sul verde svolte dal Proponente dovranno essere tutte preventivamente concordate con l'Area Tecnica del Municipio VII -Ponente e in ogni modo non dovranno prevedere interventi sulle alberature.

Le attività di manutenzione di pulizia e manutenzione dell'area svolte dal Proponente si intendono integrative e non sostitutive dell'attività dei titolari della manutenzione.

ART. 4 - MODALITA' DI FRUIZIONE COLLETTIVA



COMUNE DI GENOVA

Le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del presente patto sono le seguenti: gli spazi dell'Arena, abbelliti da aiuole con bordure fiorite e nuove siepi, svolgono un ruolo identitario e rappresentativo per il quartiere e costituiscono il centro – con l'adiacente Area Pianacci_ di varie iniziative di aggregazione pubblica, sociale e culturale, ad opera dei Comitati, in collaborazione con altri soggetti sia pubblici che privati. La cura assidua e continuativa di tali spazi di incontro ne assicura la migliore fruibilità e visibilità, oltre ad accrescere il senso di dignità e di rispetto tra cittadini, migliorando la qualità di vita.

ART. 5 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO

Il Municipio 7 Ponente ed il Proponente concordano sull'opportunità di dotarsi di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione definiti da costante relazione tra il proponente e il Responsabile dell'Area Tecnica del Municipio 7 Ponente o suo delegato.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ

Il Proponente si assume l'obbligo di realizzare le attività e i contenuti del presente patto di collaborazione, garantendo il rispetto di quanto in esso concordato.

Il Proponente, per l'attuazione delle attività di cui all'art.2, si impegna inoltre ad attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche, facendole osservare ai soggetti coinvolti nella realizzazione.

Nel caso di utilizzo di attrezzature elettromeccaniche, il proponente si assume l'obbligo che le stesse siano a norma, e l'obbligo di attenersi alle procedure presenti nella scheda di sicurezza dell'attrezzo utilizzato.

ART. 7 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione il Comune di Genova garantisce le seguenti coperture assicurative:

- 1) Polizza di Responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'attività
- 2) Polizza Infortuni per infortuni subiti durante l'attività, e che pone come limite di garanzia un'età non superiore a 80 anni.

Per quanto concerne la copertura contro gli infortuni il Proponente deve trasmettere al Municipio l'elenco nominativo delle persone impegnate negli interventi descritti, prima dell'inizio dell'attività e con indicazione della durata degli stessi.

La copertura assicurativa non è operante per coloro che siano ritenuti direttamente responsabili di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza, colpa grave o dolo.

ART. 8 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Proponente si impegna ad effettuare un sopralluogo finale, ed eventuali incontri/ sopralluoghi intermedi, insieme al rappresentante del Municipio al fine di verificare le attività svolte e raccogliere eventuali istanze e osservazioni.

Il proponente autorizza la pubblicazione del Patto sulla Piattaforma del Comune di Genova dedicata all'Amministrazione Condivisa.



COMUNE DI GENOVA

ART. 9 - FORME DI SOSTEGNO

Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV - Forme di sostegno - del Regolamento, il Comune, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione delle attività condivise attraverso la fornitura di materiale per la sistemazione delle aiuole all'avvio dell'attività e la fornitura di materiale di consumo, sulla base delle valutazioni effettuate dall'Area Tecnica del Municipio e compatibilmente con le disponibilità economiche del Municipio.

ART. 10 – CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 11 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha validità a partire dalla stipula fino al 31 dicembre 2019. Qualora non intervengano disdette da una delle parti il presente patto si intende prorogato di tre anni, senza ulteriori provvedimenti fatta salva una preventiva verifica del competente ufficio tecnico del Municipio rispetto a quanto concordato.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Il Municipio VII - Ponente si riserva di interrompere il presente patto di collaborazione in caso di inosservanza dei termini o inadempienze tecnico-operative rilevate (e/o segnalate da A.S.Ter), con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.

6

Il Municipio VII - Ponente, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 12 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Data 30/11/2018.....

Per il Comune di Genova

IL DIRETTORE MUNICIPIO PONENTE
Dott.ssa Rosanna Garassino

Per il Proponente
